



GRUPPOMONTEPASCHI

CONVEGNO ABI BASILEA 3

***“Le proposte di riforma strutturale e le ricadute
sull’operatività delle banche”***

***ARTURO BETUNIO
RESPONSABILE AREA AMMINISTRAZIONE E
BILANCIO***



- ❖ Contesto di riferimento
- ❖ Riforma strutturale a livello UE
- ❖ Key driver della riforma
- ❖ Discrezionalità - Proposte di riforma
- ❖ Proposte di riforma
- ❖ Principali impatti delle proposte
- ❖ Potenziali impatti sul mercato italiano
- ❖ Richieste italiane



- La **seconda direttiva di coordinamento in materia bancaria** (n. 646 del 1989), recepita in Italia con il decreto legislativo n. 481 del 14 dicembre 1992, successivamente trasfuso nel Testo Unico in materia bancaria ha introdotto il modello di banca universale, che consente agli intermediari creditizi di svolgere **all'interno di un'unica** organizzazione aziendale (un unico soggetto giuridico) **un'ampia** gamma di attività finanziarie.
- Tale Decreto recita che **l'oggetto sociale** delle banche, oltre all'attività tipica, comprende “ogni altra attività finanziaria oltre che attività connesse o **strumentali**” (art. 10), con la conseguente possibilità per ciascuna banca di operare senza vincoli temporali o di oggetto (a meno di riserva di legge). Si sancisce la **despecializzazione** degli intermediari creditizi italiani e scompare la distinzione tra aziende di credito e istituti di credito speciale e le diverse categorie istituzionali (istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale, aziende di credito ordinarie, casse di risparmio ecc.) previste dalla precedente normativa in materia.
- Inoltre la direttiva n. 22 del 1993, sui servizi di investimento, ha **abolito i limiti di specializzazione dell'attività** bancaria che, seppur con diverse declinazioni, caratterizzava le legislazioni bancarie dei diversi Stati membri.
- La **crisi in corso** ha messo in dubbio la validità del modello della banca universale in quanto dall'analisi delle cause che hanno colpito gli intermediari finanziari è emerso infatti che le perdite che hanno determinato la necessità di interventi governativi sono derivate in massima parte da attività condotte dalle banche in operazioni di trading proprietario, derivati, prestiti a hedge fund non garantiti, veicoli per investimenti strutturati e private equity.
- La riflessione sulla necessità di **separare l'attività** di banca tradizionale da quella c.d. speculativa è basata sul fatto che i risultati hanno dimostrato che le cause sono state dovute ad attività che si discostano dal modello tradizionale di banca (raccolta dei risparmi dal pubblico per finanziare prestiti a famiglie e imprese) e che, di conseguenza, esulano dall'interesse pubblico al sostegno dell'economia reale.



Ragioni per la riforma

Fasi di Tensione / Flessione

- migliorare la risoluzione e la ripresa dalle crisi finanziarie;
- riduzione dei costi di salvataggio a carico dei contribuenti/governi;
- diminuzione della probabilità e dei costi del fallimento;
- minimizzazione dei fenomeni di moral hazard e di distorsione della concorrenza.

Fasi di Espansioni / Accumulo

- facilitazione nella Supervisione Regolamentare, nella gestione dei rischi e nella trasparenza verso il mercato;
- riduzione degli incentivi all'aumento della rischiosità;
- limitazione all'espansione dei bilanci e alla “*Trading Orientation*”;
- ottimizzazione dell'attività di Corporate Governance e riduzione dei conflitti d'interesse.

Obiettivi della riforma

- riduzione dei costi per i gruppi bancari derivanti da normative nazionali differenti e disomogenee;
- salvaguardia del mercato dei servizi finanziari nell'Unione Europea;
- assicurare la mutualizzazione dei rischi e la riuscita del sistema bancario europeo;
- incrementare la credibilità e l'efficacia delle riforme regolamentari;



La logica sottostante è:

- separare le attività per consentire di concentrare eventuali interventi governativi;
- finanziare, con fondi pubblici, esclusivamente l'attività di banca tradizionale;
- attribuire agli investitori l'onere di assorbire le perdite derivanti dall'attività "speculativa".

Proposta Volcker



Divieto per le banche di condurre talune attività di natura "speculativa" considerate eccessivamente rischiose

Proposta Vickers



Separazione giuridica e funzionale dell'attività di banca tradizionale

Proposta Liikanen



Separazione funzionale delle attività di natura "speculativa"



Proposta Volcker



Divieto per le banche di condurre talune attività di natura “speculativa” considerate eccessivamente rischiose

Deriva dalla proposta dell'ex Governatore della FED Volcker recepita nella recente riforma della regolamentazione USA, il c.d. Dodd-Frank Act, dove, dopo alcuni casi di salvataggio pubblico, gli Stati Uniti hanno deciso di vietare alle banche che raccolgono depositi (e che quindi godono della garanzia della Federal Deposit Insurance Corporation - FDIC) di:

- condurre attività di trading proprietario, indipendentemente dal luogo dove queste siano svolte;
- detenere partecipazioni o interessenze nel capitale di hedge fund e private equity fund;
- gestire, direttamente o indirettamente, un hedge fund o un private equity fund.

Se per per le attività in trading proprietario non sono previste soglie quantitative, ma solo esenzioni per talune categorie di investimenti, per le interessenze in hedge fund e private equity fund la Volcker rule prevede una clausola di esenzione (c.d. “de minimis clause”) in modo da consentire investimenti fino al 3 per cento del Core Tier 1.

Le banche USA dovranno conformarsi alla Volcker entro luglio 2014, dismettendo le attività non più consentite oppure facendole confluire in una entità giuridica separata, che non svolga attività bancaria e che quindi non sia abilitata a raccogliere depositi.

Le proposte di legge in corso di discussione in Germania e in Francia seguono la stessa impostazione con qualche differenza come ad esempio il divieto di perfezionare operazioni di trading proprietario e in contropartita di hedge fund e private equity fund non è assoluto, ma scatta al raggiungimento di una determinata soglia.



Proposta Vickers



**Separazione
giuridica e
funzionale
dell'attività di banca
tradizionale**

La proposta di imporre alle banche la separazione funzionale dell'attività di banca tradizionale è stata avanzata dal Rapporto Vickers, commissionato dal Governo britannico come base di partenza per riformare la normativa bancaria nel Regno Unito. La nuova regolamentazione dovrebbe entrare in vigore nel 2019.

L'obiettivo della proposta è triplice:

- diminuire l'azzardo morale per le banche d'investimento, facendo venire meno la garanzia implicita dello Stato in caso di crisi;
- proteggere i depositanti (e i contribuenti) dalle conseguenze avverse che potrebbero derivare dai rischi di mercato assunti dalle banche;
- facilitare l'uscita ordinata dal mercato delle banche in caso di crisi.

La proposta impone:

- la separazione funzionale – per mezzo della creazione di una entità legale separata – l'attività di banca retail dal resto delle attività del gruppo;
- la definizione di accordi ad hoc per i servizi forniti a livello centralizzato dalla capogruppo atti ad evitare che l'eventuale crisi del gruppo abbia delle conseguenze anche sulla entità legale separata per il comparto retail;
- le banche retail potranno inoltre avere rapporti solo con altre banche retail;
- limitare a un massimo del 25 per cento del proprio capitale le esposizioni verso le altre entità del gruppo;
- requisito per il capitale di base (Tier 1+Tier2) del 10% degli attivi ponderati per il rischio.



Proposta Liikanen



Separazione
funzionale delle
attività di natura
“speculativa”

La proposta di imporre alle banche la separazione funzionale **dell'attività** di natura speculativa, avanzata dal Rapporto Liikanen commissionato dalla Commissione europea evita che il tutto si traduca in un inasprimento di capitale di vigilanza (e quindi di un aumento dei costi di finanziamento) per le banche retail, che rappresentano l'ossatura dei sistemi economici dell'Europa continentale.

Il Rapporto Liikanen propone principalmente:

- di separare funzionalmente in una entità legale creata ad hoc le attività di trading proprietario e di market making, oltre che le attività (prestiti, impegni, esposizioni creditizie non garantite) in contropartita di hedge fund, società veicolo e di private equity. L'obbligo di separare funzionalmente l'attività di trading scatterebbe solo al raggiungimento di determinate soglie;
- di utilizzare i nuovi strumenti di risoluzione che la proposta di direttiva per la gestione delle crisi bancarie si appresta a introdurre nel diritto comunitario come mezzo per identificare la necessità di separare le attività di trading.

In particolare, il Rapporto ritiene che la proposta della Commissione di dotare le autorità di risoluzione del potere di “**affrontare** o eliminare impedimenti alla possibilità di risoluzione delle **crisi**” che dovessero emergere dall'analisi dei piani di risoluzione (Resolution Plan) (cfr. art. 14 della proposta di direttiva) consente la separazione delle attività sulla base di elementi di natura qualitativa.



Esamina della Commissione europea **in merito all'approccio Liikanen**:

Stato dell'arte della consultazione sulla riforma strutturale del modello bancario::

- definire il perimetro delle attività di trading da proibire ai gruppi bancari che svolgono attività retail (attività di deposito e finanziamento dell'economia));
- esclusa l'applicazione automatica della riforma alle banche che superano una certa soglia (di attività trading) e introduzione di un certo grado di discrezionalità da parte delle Autorità di Supervisione (Resolution Plan);
- esclusione della maggior parte delle banche locali, regionali e banche focalizzate sul credito al consumo.



Proposta Volcker



Divieto per le banche di condurre talune attività di natura **“speculativa”** considerate eccessivamente rischiose

Proposta Vickers



Separazione giuridica e funzionale dell'**attività di banca tradizionale**

Proposta Liikanen



Separazione funzionale delle attività di natura **“speculativa”**

Potenziali conseguenze:

- Maggiori costi di finanziamento delle banche
- Limitazione della capacità di diversificare le fonti di profitto
- Riduzione della gamma di prodotti che è possibile offrire alla clientela
- Nuovi costi di compliance



Gli impatti di maggiore rilevanza derivanti **dall'adozione** delle tre proposte di riforma nel mercato italiano sono:

- Limitazione alla capacità di finanziarsi sul mercato all'ingrosso e di utilizzo degli strumenti di finanza innovativa;
- aumento dei fondi propri conseguente alla separazione legale tra entità destinate all'attività retail ed entità incentrate su attività di trading. I requisiti di capitale applicati su una sola entità sono meno onerosi della somma dei requisiti di due entità distinte, se non altro perché vengono meno i benefici della diversificazione;
- impossibilità, per le entità separate legalmente, di usufruire del miglior giudizio sul merito creditizio che deriva dalla garanzia della capogruppo e, soprattutto, di finanziarsi con operazioni infragruppo;
- rischio di migrazione delle attività di trading proprietario verso diverse entità meno regolamentate, aumentando i rischi posti sul mercato dal cd. settore bancario ombra.



L'Italia intende seguire le decisioni sostenute a livello UE, tuttavia in questa fase risulta estremamente importante veicolare proposte alla Commissione Europea al fine di ridurre potenziali effetti avversi.


I potenziali impatti di maggiore rilevanza derivanti dall'adozione delle tre proposte di riforma nel mercato italiano sono:

Proposta di riforma regolamentare	Principali impatti sul mercato Italiano
Volcker	Penalizzazione dell'attività di finanziamento delle PMI tramite attività di Private Equity Regole non uniformi a livello europeo per l'individuazione delle banche su cui applicare le restrizioni regolamentari
Vickers	Inasprimento dei requisiti prudenziali per le attività Retail
Liikanen	Penalizzazione della capacità delle banche di supportare le imprese che desiderano finanziarsi sul mercato dei mercati dei capitali e le PMI Penalizzazione per le imprese che desiderano quotarsi e della collocazione dei titoli di stato dovuta alla separazione dell'attività di market making Penalizzazione dell'attività di finanziamento delle PMI supportate dall'attività di Private Equity



Per evitare l'**introduzione** di effetti distorsivi nel mercato italiano, la nuova proposta di regolamentazione dovrebbe:

- assicurare l'esclusione dell'applicazione della nuova normativa per le banche di piccole dimensioni (proposta franco-tedesca modello Volcker);
- con riferimento alla proposta franco-tedesca (modello Volcker), non includere tra le attività di trading proprietario le operazioni di finanziamento delle PMI;
- introdurre all'interno delle regole per l'individuazione delle banche da assoggettare alla nuova normativa, metriche di carattere qualitativo basate sulla valutazione da parte dell'Autorità di Vigilanza dei Resolution Plan (piani per affrontare eventuali situazioni di crisi idiosincratICA) predisposti dai singoli istituti bancari.



GRUPPO MONTEPASCHI